



**INSICUREZZA URBANA E DISTURBO ALLA QUIETE DERIVANTE  
DA ESERCIZI PUBBLICI: RIMEDI AMMINISTRATIVI E ASPETTI  
OPERATIVI DI CONTRASTO**

**Luciano Marini**

Ufficiale-dirigente Corpo P.M. Venezia

SESSIONE SPECIALE  
SICUREZZA URBANA E DEL TERRITORIO

Mercoledì 16 Settembre, pomeriggio

# INSICUREZZA URBANA E DISTURBO ALLA QUIETE DERIVANTE DA ESERCIZI PUBBLICI: RIMEDI AMMINISTRATIVI E ASPETTI OPERATIVI DI CONTRASTO

**Luciano Marini**

Ufficiale-dirigente Corpo P.M. Venezia



ne sonora che provochi sull'uomo **effetti** indesiderati, disturbanti o dannosi o **iasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.**"

Questa definizione di "**rumore**" è contenuta nell'allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991<sup>1</sup> e rispecchia chiaramente la parte del tema qui trattato relativa al disturbo alla quiete pubblica derivante da pubblici

<sup>1</sup> "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", Gazz. Uff. 8 marzo, n. 57.

esercizi<sup>2</sup>.

Meno intuitiva può essere la collocazione del contesto nel novero del concetto di “insicurezza urbana”. Risolviamo il dubbio citando il D.M. Interno del 5 agosto 2008<sup>3</sup>: “si intende (...) per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, **per migliorare le condizioni di vivibilità** nei centri urbani, **la convivenza civile** e la coesione sociale.” Inoltre, nell’elencare quali fenomeni possono essere oggetto delle ordinanze del sindaco in materia lo stesso D.M. (articolo 2, punto b) indica che sono situazioni di insicurezza urbana quelle che “determinano lo **scadimento della qualità urbana**”.

Possiamo quindi affermare che, sotto il profilo strettamente giuridico, oggi la conduzione di un esercizio pubblico può generare sia insicurezza urbana per il tramite del disturbo alla quiete (ma non solo) che disturbo in senso stretto.

Questa breve premessa di natura giuridico-interpretativa è necessaria per affermare che le modalità con cui la Polizia Municipale può intervenire sui problemi legati alla difficile convivenza della gestione degli esercizi pubblici ed i cittadini residenti nelle vicinanze sono diverse per qualità ed intensità. Sta a noi conoscerle tutte e tentare di utilizzarle, assieme ad altri servizi comunali, con intelligenza ed attenzione al risultato.

Affermata quindi la sfida assegnata alla presente relazione, bisogna anche dire che oggi quello che si può fare in materia è abbastanza chiaro, considerato che sul disturbo alla quiete ormai la giurisprudenza è costante ed abbondante, quindi la domanda non sarà tanto “che fare?”, ma piuttosto “come fare?”.

Ma, come accennato, lo scadimento della qualità urbana non è dato solo dal disturbo che si genera dalla conduzione di un pubblico esercizio. In questo senso possiamo, per chiarezza, distinguere fra “disturbo” e “disagio<sup>4</sup>”. Così il disturbo afferisce al modo con cui il gestore o gli avventori frequentano il pubblico esercizio, mentre il disagio afferisce al tipo di frequentazione del pubblico esercizio. E’ indubbio infatti che, indipendentemente dal disturbo causato ai residenti, un pubblico esercizio frequentato da soggetti sospetti, con atteggiamenti stereotipati a carattere asociale (uso di bevande alcoliche in strada, parcheggio selvaggio, presenza di prostitute, eccetera) o semplicemente di razza non caucasica<sup>5</sup>, ingenerano una situazione di diffidenza tale da determinare uno scadimento della qualità urbana (non si esce più in strada volentieri, si cerca di stare alla larga dal pubblico esercizio “malfrequentato”, la gente si dichiara preoccupata a girare da sola nelle ore di buio<sup>6</sup>).

Possiamo già anticipare che i fenomeni di disturbo derivanti dalla conduzione di pubblici esercizi si affrontano con una serie di interventi molto articolati e testati nel tempo, mentre il disagio/insicurezza percepita si affronta fondamentalmente con il nuovo strumento dell’ordinanza sindacale in materia di

---

2 Fintanto che nell’economia della relazione non ce ne sarà bisogno utilizzerò la locuzione generica “pubblico esercizio” comprendendovi tutte le attività produttive dirette al pubblico soggette a controllo speciale di polizia ai sensi del TULPS o di altre norme speciali che si richiamano in ogni modo al TULPS, anche se prevalentemente stiamo parlando di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, phone center, internet points e similari.

3 “Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186.

---

4 Dove “disagio” potrebbe essere anche definito “insicurezza percepita”.

5 Ahimé! A volte è sufficiente anche solo questo per generare circuiti viziosi di insicurezza percepita.

6 Sì, lo so, questa parte della relazione meriterebbe un’indagine sociologica approfondita, ma cerco di stare con i piedi per terra dando per acquisite tutte le riflessioni in merito che hanno condotto all’approvazione della modifica dell’articolo 54 TUEL in materia di sicurezza urbana. Per una osservazione sociologica “in casa” si consiglia la lettura dell’indagine ANCI – CITTALIA “Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana” del marzo 2009, reperibile in sunto nel sito [www.cittalia.it](http://www.cittalia.it)

incolumità pubblica e sicurezza urbana, ai sensi del novellato articolo 54 del T.U.E.L.

Definendo come estraneo alla presente trattazione quanto previsto in materia civilistica sul disturbo alla quiete<sup>7</sup>, sotto il profilo strettamente giuridico resta qui da conterminare la responsabilità oggettiva del gestore<sup>8</sup> dell'esercizio pubblico da cui derivano problemi di disturbo alla quiete o disagio ai cittadini.

Sotto il profilo amministrativo la responsabilità oggettiva del gestore è definita dalla legge n. 689/81 per cui non ci sono grandi ragionamenti da fare se non quelli legati all'analisi degli articoli da 3 a 6 delle legge. Come vedremo più avanti a volte questa responsabilità oggettiva in sede amministrativa si può costruire negli atti autorizzatori o nelle ordinanze ex art. 54 T.U.E.L.

In sede penale la materia del disturbo alla quiete ha avuto ampia trattazione giurisprudenziale ricavando due importanti concetti:

- 1) perché vi sia disturbo alla quiete in generale non è necessario che sia provato il disturbo a più persone ma che sia provata l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone<sup>9</sup>;
- 2) il disturbo causato dagli avventori di un pubblico esercizio può essere ricondotto a responsabilità del gestore che non controlli che anche al di fuori dell'esercizio non ci siano comportamenti generanti disturbo<sup>10</sup>.



## GLI STRUMENTI DI INTERVENTO

Contrastare il disturbo alla quiete e il disagio urbano che un pubblico esercizio genera in un territorio significa rilevarne la qualità e la quantità e disporre di strumenti giuridici per agire direttamente o indirettamente sui responsabili, al fine di ricercare la civile convivenza fra attività produttive e residenti di una zona.

Alla fine ciò che si ricerca è la neutralizzazione degli effetti negativi della gestione di un esercizio

---

<sup>7</sup> Si tratta della disciplina delle immissioni moleste prevista dall'articolo 844 codice civile.

<sup>8</sup> Utilizzo il termine genericamente atecnico di "gestore" per non far torto a nessuna legge (soprattutto quello regionali) che utilizzano varie definizioni, a volte anche per definire le stesse figure professionali.

<sup>9</sup> Una sentenza per tutte (ma ce ne sono davvero tante dello stesso tenore): Cass. Penale Sez. I, n. 40502 del 5 novembre 2007. Queste sentenze si caratterizzano spesso nell'affermare che il fatto - reato sia sufficiente a disturbare in modo potenziale un numero indeterminato di persone, d'altra parte non poteva che essere così trattandosi di un reato di pericolo; questo indirizza la procedura investigativa in un modo preciso.

<sup>10</sup> Anche in questo caso la giurisprudenza è costante nell'affermare la responsabilità del gestore per i comportamenti dei propri avventori; così Cass. Penale, Sez. I, n. 16686 del 28 marzo 2003 e molte altre similari. Interessante la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, n. 1930 del 7 marzo 2001, che stabilisce la piena legittimità del Regolamento di polizia urbana della città che prevede all'articolo 44, comma secondo, tale responsabilità oggettiva dei titolari di esercizio pubblico.

pubblico sulla città mediante la deterrenza di una sanzione o la applicazione di sanzioni accessorie di limitazione della attività, oppure con la collaborazione del gestore dell'attività<sup>11</sup>.

Con il minimo di conterminazione giuridica e di senso definiti in premessa possiamo addentrarci nell'analizzare quali sono le "armi" che abbiamo a disposizione per intervenire in tale modo.

Si può agire sia in via preventiva che in via repressiva:

- Accertamento in sede penale per disturbo alla quiete pubblica.
- Accertamento in sede amministrativa per violazioni a norme riferite in modo specifico al disturbo, al superamento di limiti di emissione dei rumori, a comportamenti vietati dai regolamenti comunali, con le relative sanzioni accessorie.
- Accertamento di violazioni inerenti le prescrizioni date per la conduzione dell'esercizio pubblico, con le relative sanzioni accessorie, derivanti sia da leggi statali che da leggi regionali.
- Utilizzo del potere generico di diffida da parte del sindaco/dirigente.
- Ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 54 T.U.E.L.

Tutte queste forme di intervento possono diventare il contenuto di un "mix" di azioni con cui la Polizia Municipale può raggiungere risultati, nel tentativo di eliminare lo specifico tipo di insicurezza urbana di cui stiamo parlando.

Vediamo ora punto per punto come si caratterizzano queste forme di intervento.

#### L'accertamento in sede penale del disturbo alla quiete pubblica.

Come detto prima, la giurisprudenza ha conterminato un paio di concetti, direttamente collegabili al tema qui in questione, che guidano l'accertamento del reato di cui all'articolo 659 c.p.<sup>12</sup>; si tratta di un reato colposo e "di pericolo" per cui non è necessario dimostrare con l'accertamento né l'intenzionalità né la generalità del disturbo e, nel caso degli esercizi pubblici, neanche che il gestore abbia causato direttamente il disturbo essendo sufficiente che lo abbiano fatto i suoi avventori.

Come strumento di intervento sul fenomeno l'accertamento del reato di disturbo alla quiete ha sicuramente un forte impatto psicologico, anche se alla fine la sanzione è abbastanza ridotta, però si caratterizza per essere molto "chiuso" nella stretta definizione dell'articolo di legge.

L'accertamento in sede penale può comunque venire utile per giustificare sanzioni accessorie generiche soprattutto a carattere preventivo quali la diffida di cui parleremo più avanti, nel senso che aver già proceduto in sede penale contro un gestore di pubblico esercizio da cui derivi disturbo può far procedere, motivando con gli accertamenti fatti, per una diffida o altri atti coercitivi<sup>13</sup>.

Da ricordare allora che il reato di cui all'articolo 659 c.p riguarda:

---

11 Ci sono interessanti esperienze di progetti comunali (soprattutto del Settore delle Politiche Sociali, ma anche in collaborazione con la Polizia Municipale) che, nell'ambito di attività di gestione dei conflitti nei quartieri, favoriscono il formarsi di gruppi di discussione fra residenti ed esercenti per attuare circuiti virtuosi di collaborazione pre-repressiva.

---

12 Non pare utile in questo contesto estendere i ragionamenti anche all'articolo 660 c.p. che tratta un'altra forma di disturbo che si avvicina più alla molestia.

13 Allego un'ordinanza del comune di Venezia di limitazione dell'orario di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande che ha in sé questa procedura.

- il disturbo causato da schiamazzi, strepiti, rumori, abuso di strumenti sonori, aver suscitato o non impedito lo strepito di animali;

e si caratterizza perché:

- tale disturbo deve incidere negativamente sulle occupazioni, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.

Provata questa connessione il reato sussiste.

#### L'accertamento di norme amministrative riferite in modo specifico al disturbo alla quiete pubblica.

Le norme amministrative di contrasto ai fenomeni di disturbo alla quiete sono in sostanza<sup>14</sup> quelle riferite all'inquinamento acustico, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, le relative leggi regionali e quelle dei regolamenti comunali in materia di tutela del riposo e di controllo di attività e mestieri rumorosi.

La legge quadro<sup>15</sup> in materia di inquinamento acustico è norma prevalentemente programmatica, infatti si occupa molto della pianificazione comunale della gestione dell'impatto acustico delle attività (soprattutto produttive), con una serie di strumenti fra i quali il più importante è sicuramente la cosiddetta "zonizzazione", che consiste in una mappatura del territorio con diverse aree in cui i livelli sonori massimi ammissibili sono diversificati.

Tuttavia gli effetti di queste regole di programmazione sono, per quanto qui interessa, una serie di limiti di tollerabilità del rumore che ogni città si approva a cui segue la sanzionabilità in caso di superamento.

Si tratta di una modalità di affrontare il problema che stiamo trattando molto rigido e con effetti non sempre favorevoli, per cui non consigliabile in caso di necessità di immediati effetti risolutivi.

Sulle norme regolamentari in materia di disturbo alla quiete sappiamo che quasi ogni Regolamento di Polizia Urbana d'Italia ha una classificazione di orari in cui le attività "incomode e rumorose" e gli "strepiti" (o altre fantasiose e più o meno antiche definizioni) sono vietati. Si tratta di strumenti di intervento altamente discrezionali dato che si basano sulla sensibilità dell'agente accertatore che, per affinità con la genericità del rilievo del reato di cui all'art. 659 c.p., richiedono una particolare attenzione in fase operativa. Infatti in questi casi, data la relativa discrezionalità nel qualificare e quantificare il disturbo, sarà tanto più probante ed inoppugnabile un accertamento quanto più si basa su un numero elevato di dichiarazioni testimoniali concordanti.

#### Accertamento di violazioni inerenti le prescrizioni date per la conduzione dell'esercizio pubblico.

Ogni attività che sia autorizzata per effetto di una "licenza di polizia", recita l'articolo 9 del TULPS, deve rispettare le prescrizioni date nella licenza stessa. Il mancato rispetto di queste prescrizioni genera due effetti: la sanzionabilità ai sensi dell'articolo 17 bis del TULPS<sup>16</sup> e la revocabilità o sospensibilità "in qualsiasi momento" delle autorizzazioni qualora il titolare ne abusi<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Anche se si possono trovare regole di tutela dal disturbo anche in altre norme che, tuttavia, nell'economia della presente relazione, non sono rilevanti.

<sup>15</sup> Che in quanto tale e visto l'articolo 117 della Costituzione dovrà essere opportunamente osservata parallelamente alle norme regionali in materia.

<sup>16</sup> Sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis stesso e relativa accessoria prevista dall'articolo 17 ter TULPS.

<sup>17</sup> Il concetto tecnico di "abuso" deve essere ricondotto senza dubbio ai casi di esercizio in difformità dalle prescrizioni.

Questo potentissimo strumento di coercizione preventiva e repressiva sulle attività soggette a controllo di polizia forse viene utilizzato poco spesso. Un nuovo stimolo si potrà dare al rinverdimento dell'istituto mettendolo in connessione con le nuove ordinanze in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 54 TUEL.

Anche alcune leggi regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande hanno norme che consentono al comune di intervenire con strumenti preventivi e repressivi per motivazioni generiche di sicurezza urbana (o concetti simili), indipendentemente se connessi alla specifica attività produttiva: anche in questo caso vi è quindi la facoltà di utilizzare strumenti giuridici innovativi per indurre i gestori ad attivarsi per far coesistere in modo ordinato e civile le proprie attività con il territorio.

A titolo di esempio (perché mi viene più semplice, ma ci sono norme simili in altre regioni<sup>18</sup>) cito l'articolo 6, comma quinto, della legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29, che assegna al sindaco il potere di vietare la vendita di bevande alcoliche a persone determinate in caso di "gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico"; oppure l'articolo 20 della stessa legge regionale che addirittura consente al sindaco di disporre in via permanente o per situazioni contingenti limitazione agli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande per "ragioni di ordine e sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico".

Immaginate, se usato in modo intelligente e professionale<sup>19</sup>, quale potere di deterrenza possono avere atti di questo genere nei confronti di un gestore non collaborativo. Sono atti in cui traspare in modo inoppugnabile l'interesse pubblico alla convivenza civile, quale valore superiore alle esigenze economicistiche delle attività produttive.

Per altro, come detto, le prescrizioni delle autorizzazioni all'esercizio possono essere dirette ad assegnare specifiche responsabilità oggettive al gestore, ovviamente nel limite dell'ordinamento generale. Così, per esempio, ad un gestore di un *phone center*, o di qualsiasi altro pubblico esercizio, può essere assegnato il compito di mantenere in modo pulita e decorosa l'area prospiciente la propria attività, ancorché pubblica, sulla base di generica compartecipazione al decoro ed alla sicurezza urbana del territorio in cui l'esercizio è insediato<sup>20</sup>. La violazione di tali prescrizioni, soprattutto se ripetute possono dare avvio alla procedura connessa agli articoli 9 e 10 del TULPS.

### Il potere generico di diffida da parte del sindaco/dirigente.

Non esiste una disciplina generale di diritto amministrativo in materia di diffida, pertanto laddove adottato si tratta di un atto informale del sindaco (o del dirigente di competenza) che si sostanzia nella forma dell'ordine dato al fine di ristabilire la legittimità di un'attività soggetta a regole.

Non è una facoltà semplice da attivare da sola, senza pregressi accertamenti di violazione, in quanto in genere interviene quando è già stata commessa una violazione di legge (nel nostro caso: disturbo alla quiete, superamento di limiti di tollerabilità del rumore, inottemperanza di prescrizioni su autorizzazioni, violazione di regolamenti locali o ordinanze specifiche, eccetera) pertanto esplicandosi da sola comporterebbe il reato di ritardo in atti di ufficio.

---

18 Per una visione ampia delle norme regionali in materia consiglio "*Disciplina delle somministrazioni di alimenti e bevande – In applicazione della legislazione nazionale e delle norme regionali*" – Rocco Orlando di Stilo – Maggioli Editore; oppure, per un colpo d'occhio più rapido e di confronto immediato fra alcune regioni campione, mi si consenta di citare la mia relazione "*La somministrazione di alimenti e bevande fra legislazione nazionale e regionale*" - 5° Forum Nazionale di Polizia Locale - Pescantina (VR) 6 – 7 novembre 2008.

---

19 Ovvero: lasciando idonee tracce investigative per motivare l'atto del sindaco.

20 L'intuizione è di Giuseppe Napolitano e si trova nella modulistica del testo "Le nuove ordinanze del sindaco" – Maggioli Editore.

Vogliamo citare qui il caso delle diffida, per poi non parlarne più, proprio per focalizzare tale ultimo aspetto soprattutto nel caso di violazione delle norme in materia di TULPS che prevedono proprie sanzioni accessorie da attivarsi in tempi strettissimi da parte degli uffici competenti. Attenzione quindi a non assegnare al potere di diffida il compito di sostituire o anticipare le sanzioni accessorie.

La diffida verrà quindi utile in tutti i casi in cui, sulla base di una serie di accertamenti positivi di violazione di norme in materia di disturbo alla quiete o di insicurezza urbana, sia già stata espletata la procedura sanzionatoria accessoria o questa non sia prevista, talché la diffida a ripristinare le condizioni di ordinata convivenza civile assurge a precedente per poi applicare norme coercitive generali, come, per esempio, quanto previsto dall'articolo 10 TULPS (revoca o sospensione dell'autorizzazione per abuso dell'autorizzazione di polizia stessa), o le norme regionali che abbiamo visto prima in materia di discrezionale limitazione dell'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande in Veneto.

#### Ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 54 T.U.E.L.

Prima di dire qualcosa su questo nuovo strumento di prevenzione/repressione, volevo riflettere su qualche esempio che dimostra che, almeno sul tema che qui stiamo analizzando, non c'era bisogno del potere rinforzato del sindaco in materia di ordinanze.

Il TAR Veneto<sup>21</sup> (ma sicuramente ci saranno esempi simili anche nelle altre regioni) nel 2008 ha concluso i procedimenti di ricorso sulle ordinanze del comune di Padova n. 10 del 2 maggio 2006 e n. 17 del 16 maggio 2007 che prevedevano forti limitazioni di orario ad esercizi pubblici a causa del disturbo e dei problemi all'ordine pubblico (non si usava ancora il termine palliativo di "sicurezza urbana") causati dagli avventori in orari notturni.

IL TAR Lazio<sup>22</sup> accoglie un ricorso contro il comune di Viterbo che aveva limitato con ordinanza ai sensi dell'articolo 50 TUEL in modo indiscriminato gli orari delle attività produttive della città per problemi di incolumità e sicurezza urbana. Al di là delle conclusioni della sentenza quello che interessa è focalizzare che il TAR Lazio sostiene lo strumento ordinario valido solo per esercizi commerciali e produttivi singoli, confermando, per converso, che si tratta di una facoltà legittima del sindaco (leggi, dirigente competente).

Con questi esempi non si vuole deprimere l'importanza delle nuove ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, anzi, il tentativo è di inserirle in uno sviluppo che non nasce oggi, con le modifiche all'articolo 54 TUEL, ma in tempi più lontani (direi fin dalla legge 142/1990, almeno). Il senso del crescente potere del sindaco sta nella collocazione a questo livello di governo dei problemi della convivenza civile e del degrado nelle città. Ovvero, il nuovo potere del sindaco non deriva da emergenze dell'ultima ora ma da una evoluzione giuridica e storica, che oggi sappiamo tutti chiamarsi "sussidiarietà".

Le ordinanze in materia di sicurezza urbana finalizzate alla soluzione dei problemi di disturbo e degrado derivante da pubblici esercizi deriva, come accennato prima, dalla definizione di "incolumità pubblica e sicurezza urbana" date dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*".

Le parti del DM che ci interessano, in quanto fanno da supporto alla motivazione delle ordinanze approvate, sono:

---

<sup>21</sup> Sentenze n. 3251/08 e n. 3243/08.

<sup>22</sup> Sentenza n. 2043/09.

- Articolo 2, comma primo, lettera b), dove si giustifica l'intervento del sindaco con ordinanza per situazioni che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico (le "occupazioni" informali delle strade e piazze degli avventori degli esercizi pubblici) e che determinano lo scadimento della qualità urbana (quindi la perdita della quiete e il disagio della insicurezza percepita);
- Articolo 2, comma primo, lettera d), dove si giustifica l'intervento del sindaco con ordinanza per situazioni che alterano il decoro urbano (persone alticce che stazionano in strada con alcolici, concentrazione attorno gli esercizi pubblici di soggetti che destano allarme sociale per qualità personali o atteggiamenti, insudiciamento delle aree pubbliche conseguenti allo stazionamento degli avventori senza intervento diretto dei gestori).

In ogni caso, sia per la esecuzione ed il controllo di atti di cui all'articolo 54 del TUEL in materia di sicurezza urbana che per altre forme di intervento formale sul problema del disturbo e del disagio causato da esercizi pubblici, ciò che conta è individuare attentamente ciò che si vuole dimostrare in relazione alle norme di riferimento ed organizzare accertamenti di polizia conseguenti. Questo vale soprattutto per le ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, avendo il legislatore stabilito, per il tramite della regolamentazione ministeriale, in modo molto preciso i criteri per motivare le ordinanze stesse. In questo senso l'attività prodromica della polizia locale è strategica<sup>23</sup>.

Analogamente a quanto detto per le prescrizioni delle autorizzazioni di polizia, ma forse con maggior pregnanza ed efficacia, nelle nuove ordinanze di cui all'articolo 54 del TUEL si può prevedere una responsabilità oggettiva del gestore su determinati comportamenti da adottare anche se non strettamente connessi all'esercizio autorizzato, sulla base di una dovuta compartecipazione del titolare dell'attività produttiva ai comportamenti virtuosi in materia di sicurezza urbana. Così un'ordinanza che comporti la riduzione dell'orario di un pubblico esercizio sulla base di problemi di sicurezza urbana potrà definire dei comportamenti "di contorno" utili a migliorare la vivibilità, come per esempio l'obbligo di rendersi parte attiva per lo sgombero dagli avventori dalla strada pubblica prospiciente l'esercizio o la presa in carico, ai fini di un "tutoraggio" preventivo, di persone in stato di ubriachezza<sup>24</sup>, oppure più semplicemente, ma altrettanto efficacemente, l'obbligo di richiedere l'intervento di organi di polizia quando i propri avventori siano incontrollabilmente dediti a comportamenti che generano insicurezza.

Infine, le nuove ordinanze di cui all'articolo 54 TUEL possono anche contenere il dispositivo che quanto in esse indicato vale come prescrizioni della singola autorizzazione di polizia, chiudendo un cerchio in quanto la violazione di tali prescrizioni diverranno sia oggetto di sanzione specifica prevista dall'atto ordinatorio che base di valutazione per la revoca generale di cui all'articolo 10 del TULPS.

Potremmo aggiungere a quanto elencato sopra altre forme di prevenzione/repressione dei fenomeni che trattiamo, tuttavia ritengo che, per l'economia della presente trattazione e considerando che si tratta di attività e procedure non abitualmente trattate dalla polizia locale, ci si può fermare a quanto focalizzato finora<sup>25</sup>.

---

23 Allego un'ordinanza del comune di Venezia di limitazione dell'orario di alcuni esercizi commerciali che, seppure non contenente tutte le parti qui trattate, deriva da questa procedura.

---

24 Anche qui, come sopra, mi rifaccio a delle idee contenute nel testo di Giuseppe Napolitano "Le nuove ordinanze del sindaco" – Maggioli Editore.

25 Per esempio la procedura dell'articolo 100 TULPS, utile per certi esercizi pubblici dalle frequentazioni particolarmente devianti, per caratteristiche di tipicità (è uno strumento del Questore, sulla base di accertamenti su archivi a noi non disponibili) non vale la pena di essere qui illustrata.

Siamo dunque giunti al “che fare”.



## **COME OPERARE.**

Bene, visti quali sono gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo di attuare una miscellanea di azioni preventive e repressive al fine di far tornare vivibile una zona disturbata e turbata da uno o più esercizi pubblici, possiamo ora analizzare le cose da fare per rendere questi strumenti efficaci al massimo.

Sul fronte della pratica operativa consentitemi di spendere un breve cenno sugli atti d’impulso dei nostri accertamenti in materia.

Sappiamo che normalmente gli interventi della polizia locale in materia di disturbo alla quiete derivano da esposti di cittadini. Diverso è il caso delle situazioni di degrado più generiche riconducibili ad una diminuzione di sicurezza percepita dove i segnalanti di solito sono di natura più variegata (cittadini, comitati, amministratori, Prefettura, eccetera). Sta di fatto che forse troppo poco spesso si fanno accertamenti di iniziativa sulla base di un effettivo controllo del territorio.

Come semplice stimolo ad agire in modo proattivo, soprattutto sul tema del disturbo alla quiete, voglio ricordare che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha pubblicato alla fine del 2006 uno studio mondiale sugli effetti del rumore notturno sulla salute delle persone<sup>26</sup> dagli esiti impressionanti. In particolare si conclude che il disturbo del quiete notturna comporta l’insorgere di vari problemi alla salute, anche gravi, incrementando l’abuso di medicinali e la riduzione della produttività personale. Farsi carico della qualità della vita di una città, qual è uno dei nostri principali compiti, passa quindi anche per questi temi.

### Cosa bisogna dimostrare e cosa bisogna fare.

Sia in sede penale per il disturbo alla quiete e la molestia, che in sede amministrativa per le varie violazioni possibili prospettate fin qui, è importante partire sapendo che ciò che deve essere “provato” (a diversi livelli, secondo lo strumento di intervento scelto) è:

- che i fatti connessi all’esercizio di un’attività commerciale o produttiva con “licenza” di polizia creano disturbo;

---

<sup>26</sup> Il testo è disponibile in internet all’indirizzo [http://ec.europa.eu/health/ph\\_projects/2003/action3/docs/2003\\_08\\_frep\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action3/docs/2003_08_frep_en.pdf)

- che siano violate le disposizioni definite dalle ordinanze ex articolo 54 TUEL come generanti insicurezza urbana e /o pericolo per l'incolumità pubblica;
- che siano violate le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di polizia che;
- che siano violate le diffide a reintegrare (secondo i contenuti delle diffide stesse) la condizioni di vivibilità pregresse alle contestazioni.

Questi aspetti possono convivere o stare da soli ma si sostanziano tutti con accertamenti tipici di polizia giudiziaria o amministrativa.

Per semplificare al massimo elenchiamo gli accertamenti in connessione alla loro utilità ai fini del raggiungimento dell'obiettivo qui in questione.

- Sommarie informazioni testimoniali di persone in grado di riferire (articolo 351 c.p.p.): si ricerca la conferma, generando la fonte di prova per il procedimento penale, dai residenti nella zona ove insiste l'esercizio pubblico dell'effettivo disturbo mediante precise domande per confermare gli eventuali esposti presentati e comunque per richiedere le esatte condizioni del disturbo o del disagio subito. Le s.i.t. in sede penale sono utili anche per avvalorare e motivare successivi atti amministrativi di limitazione dell'esercizio.
- Accertamenti testimoniali in sede amministrativa (articolo 13 L.n. 689/81): per le procedure sanzionatorie amministrative idem come sopra per le s.i.t. in sede penale.
- Rilevazioni fonometriche (legge quadro n. 447/1995 e relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997): procedimento di rilievo tecnico, che in sede penale assume i caratteri dell'accertamento tecnico irripetibile, necessario per l'applicazione dell'articolo 10 della legge quadro in quanto si sanziona il superamento dei limiti di tollerabilità, espressi in decibel, che il piano di zonizzazione comunale ha stabilito. Il rilievo fonometrico è uno strumento di intervento sui casi di disturbo alla quiete abbastanza difficile da attuare in quanto necessita di personale qualificato (A.R.P.A.) che interviene con strumenti tecnologici che danno un risultato non sempre positivo rispetto al generico disturbo alla quiete, cosicché l'accertamento fonometrico potrebbe non confermare una lunga serie di s.i.t. positive o addirittura rilevare superamento dei limiti di rumorosità in presenza di accertamenti testimoniali negativi<sup>27</sup>. L'utilità nel contesto di una ricerca che cerca di individuare un generico disturbo incidente sulla "serenità" del territorio è perlomeno dubbia, mentre è utilissima in caso di segnalato disturbo proveniente da officine, stabilimenti industriali o altri importanti insediamenti produttivi con costanti e importanti emissioni di rumore.
- Annotazioni di p.g. o relazioni di servizio di operatori che constatano personalmente sia il disturbo che situazioni di insicurezza urbana, che violazioni specifiche di diffide o ordinanze ex articolo 54 TUEL: la completa ed attenta formalizzazione di quanto si accerta aiuta non poco a motivare successivi atti coercitivi. Per esempio, si potranno formalizzare ordinanze di limitazione che citino in premessa gli accertamenti della Polizia Locale (come molto utili in tali casi sono anche le ordinanze di O.P. del Questore che vadano ad intervenire sulle zone o addirittura sugli esercizi pubblici che si stanno monitorando in quanto generanti disturbo o disagio alla cittadinanza residente in zona), quale motivazione provata di situazioni su cui

---

<sup>27</sup> Basti pensare che la sottrazione dal rilevato del cosiddetto "rumore di fondo", in caso di fenomeni di disturbo in case adiacenti a strade trafficate, rende spesso l'accertamento del limite di tollerabilità non superato. Il rilievo fonometrico infatti, per la sua assoluta oggettività, non riesce a far emergere gli aspetti psicologici del disturbo, dove un rumore di fondo di una strada trafficata può essere percepito come normale e non disturbante dopo anni, mentre il singolo rumore di una saracinesca abbassata di notte, soprattutto se prima non c'era, diventa causa di veglie notturne dei residenti in zona.

intervenire con successivi atti coercitivi.

Tutti questi atti di accertamento, oltre alla propria specifica destinazione e finalità, possono essere quindi utilizzati come atti che giustificano (quindi prodromici) le scelte su quale procedura perseguire al fine di interrompere la situazione di insicurezza urbana causata dal disturbo o dal disagio procurato dalla gestione di un esercizio pubblico. Sono in mattoni basilari di qualsiasi scelta coercitiva, in quanto fanno da motivazione agli atti da emanare.

Prima di passare ad una breve schematizzazione delle norme inerenti il caso, possiamo quindi confermare la conclusione, anticipata sopra, che abbiamo a disposizione una serie di strumenti preventivi e/o repressivi che possono giungere ad un risultato efficace rispetto alla sofferenza di parti del nostro territorio. Sta a noi quindi utilizzarli con impegno ed intelligenza per continuare ad essere quel organo di polizia vicino agli amministrati del comune, caratteristica che ci deve sempre contraddistinguere.

NORMA	CONTENUTI / FINALITA' / EFFETTI
Art. 659 c.p.	Norma "madre" in tema di disturbo ha in sé i criteri di modalità e destinazione del disturbo, come detto sopra; è contravvenzione con sanzione alternativa dell'arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 309,00. La notizia di reato può essere seguita da diffida ad interrompere il disturbo.
Art. 10 legge n. 447/1995	La legge in materia di inquinamento acustico ha una serie di sanzioni riferite al mancato rispetto di ordinanze contingibili ed urgenti in materia (p.m.r. € 2.064,00), al superamento dei limiti di tollerabilità (p.m.r. € 1.032,00), alla inottemperanza di disposizioni regolamentari adottate ai sensi della legge n. 447/1995 (p.m.r. € 516,00). L'obiettivo della norma è ovviamente il mantenimento di ogni attività rumorosa al di sotto dei limiti imposti dal piano, tuttavia, come detto, gli accertamenti tecnici per arrivare alla sanzionabilità sulla norma a volte sono utili anche per dimostrare il disturbo generico.
Leggi regionali applicative della legge n. 447/1995	La legge n. 447/1995, essendo "quadro", rinvia molti aspetti alle norme regionali. In questa sede non risulta opportuno valutarne l'impatto sulla questione trattata, tuttavia basti ricordare che le sanzioni delle leggi regionali, in quanto leggi oggi a competenza esclusiva, prevalgono su quelle della legge statale. Non appare comunque che le norme regionali abbiano stravolto i contenuti sanzionatori della legge quadro, limitandosi piuttosto ad precisare e quindi aumentare i casi sanzionabili.
Regolamento Comunale in materia di disturbo da attività incommode	Le magre sanzioni pecuniarie a cui sono limitate le norme comunali rendono l'utilizzo dei regolamenti locali abbastanza inutili nel contesto di un'attività repressivo-dissuasiva del disturbo e disagio procurati da esercizi pubblici. La sanzione con p.m.r. di € 50,00 si applicherà quando accertata la violazione specifica in quanto norma cogente.

Art. 54 T.U.E.L.	Le ordinanze in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica hanno un effetto di deterrenza maggiore, nel limite in cui si applichi la facoltà di aumentarne la sanzione pecuniaria con deliberazione di giunta entro il limite (e, considerati gli interessi economici in gioco, converrà farlo sempre nel massimo possibile) di € 500,00. E' importante ricordare che se esplicitato che i dispositivi formano prescrizione per l'autorizzazione di esercizio lo stesso atto si arricchisce di un potere preventivo più elevato dato dalla riconducibilità al T.U.L.P.S.
Leggi regionali in materia di esercizi pubblici	La connessione del problema del disturbo e del disagio generato da esercizi pubblici con la disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande è così evidente che la leggi regionali più recenti in materia contengono quasi tutte norme di salvaguardia rispetto al nostro problema. Tale impostazione ci toglie dall'imbarazzo delle possibili contestazioni di sviamento di potere, una volta sempre in agguato quando si motivavano atti di limitazione di orario sulla base dell'accertato disturbo.
Art. 9 e 10 T.U.L.P.S.	L'articolo 9 T.U.L.P.S. obbliga chi ha ottenuto una "autorizzazione di polizia" a rispettare le prescrizioni contenute in essa, con sanzione richiamate dall'articolo 17 bis, comma secondo (pecuniaria amministrativa da 516,00 € a 3.098,00 €) e applicazione della sospensione dell'attività finché le prescrizioni non sono ottemperate (articolo 17 ter), oltre alla facoltà di applicare comunque una sospensione dell'attività (articolo 17 quater). L'articolo 10 T.U.L.P.S. dispone una generica revocabilità per "abuso" dell'autorizzazione da parte della persona autorizzata. Questi probabilmente sono i più potenti mezzi preventivo – repressivi disponibili sul tema, soprattutto se associati ad ordinanze in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, ex articolo 54 T.U.E.L., come detto sopra.

Altre norme in materia di rumorosità, qui meno interessanti rispetto l'obiettivo della relazione, riguardano la fabbricazione di apparecchi e la loro rumorosità (D.Lvo. n. 134/1992 e D.Lvo n. 262/2002), la corretta esecuzione di impianti (Legge n. 46/1990), alcune norme del codice della strada, norme in materia di pianificazione dell'impatto acustico di attività private (D.Lvo n. 194/2005).

## **APPENDICE SU OCCUPAZIONE SUOLO DI ESERCIZIO PUBBLICO**

Se è vero, com'è vero, che spesso il disturbo e le situazioni di insicurezza percepita derivanti da esercizi pubblici avvengono prevalentemente d'estate quando le persone riposano con le finestre aperte o quando passeggiano per le strade del proprio quartiere più spesso del solito, è anche vero che l'effetto di comportamenti incivili di gestori ed avventori di esercizi pubblici sono amplificati dal fatto che avvengono all'esterno degli esercizi stessi, magari su suolo pubblico concesso dal comune. E' quindi fortemente consigliabile inserire, possibilmente nei Regolamenti comunali, ma anche, perché no, nelle autorizzazioni stesse, sulla base di generiche esigenze di tutela della civile convivenza fra interesse economico e delle persone, prescrizioni sull'utilizzo degli spazi esterni costringendo i titolari/

gestore ad organizzare la propria attività esterna in modo da non disturbare il vicinato. Possibilmente le concessioni dovranno contenere la procedura di revoca degli atti rilasciati in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni, in modo da massimizzare il potere deterrente.

Dalla recente legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>28</sup>, entrata in vigore l'8 agosto 2009, riceviamo in consegna una nuova facoltà del sindaco di rimozione immediata di occupazioni abusive su strada urbana, norma che si potrà utilizzare più efficacemente in caso di assenza di atto concessorio. Per altro, capita abbastanza spesso che mediante piccole occupazioni abusive (un tavolino senza sedie per appoggiare i bicchieri, un posacenere, un diffusore di calore) si generi una situazione tale per cui gli avventori siano invogliati ad occupare gli spazi esterni per consumare anche in piedi. Se tali occupazioni si inquadrano nel novero dell'articolo 20 c.d.s. (e basta che si tratti di un marciapiede per esserlo), siamo a cavallo!

Inoltre la legge n. 94/2009 indica che se l'occupazione è a titolo commerciale (e nel nostro caso ci siamo) si prevede anche la sanzione accessoria<sup>29</sup> della chiusura dell'attività almeno per 5 giorni o fino al ripristino e al pagamento delle spese, nonché la segnalazione dell'irregolarità alla Guardia di Finanza "affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza"<sup>30</sup>.

Non è un caso se ho trattato la novità come appendice alla relazione: infatti la legge n. 94/2009 non modifica direttamente norme che riguardano il disturbo alla quiete, tuttavia non si può negare che il contesto del "pacchetto sicurezza" invece si occupa direttamente di sicurezza urbana per cui mi sento qui di consigliare l'utilizzo della novella legislativa anche in funzione di risoluzione dei problemi di disturbo.



#### **ALLEGATI:**

- Ordinanza, ai sensi dell'articolo 54 T.U.E.L., del comune di Venezia per anticipazione dell'orario di chiusura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande per problemi di sicurezza urbana e disturbo alla quiete, n. 2009/596 del 10 luglio 2009.
- Ordinanza, ai sensi della legge regionale Veneto n. 29/2007, del comune di Venezia di limitazione di orario di chiusura di esercizio di somministrazione alimenti e bevande per problemi di disturbo alla quiete, n. 2009/217 del 30 marzo 2009.

---

<sup>28</sup> Il cosiddetto "pacchetto sicurezza" 2009...ormai ne abbiamo uno all'anno!

<sup>29</sup> La circolare Ministeriale di interpretazione della legge n. 94/2009, n. 557/LEG/240520.09/3^ P del 7 agosto 2009, dice che l'ordine di chiusura in tal caso si effettua "con la stessa ordinanza" che ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

<sup>30</sup> La parte virgolettata è esattamente quanto dispone la circolare ministeriale citata nella nota precedente.



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Affari Generali

Venezia, 10 luglio 2009  
Ord. 2009 / 596

OGGETTO: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione agli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande in via Piave e via Trento.*

### IL SINDACO

Premesso che, pressoché quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini, comitati e dalla stessa Municipalità di Mestre numerose segnalazioni in merito a situazioni di degrado urbano derivanti dallo stazionamento, in porzioni di via Piave e di via Trento, limitrofe alla stazione ferroviaria di Mestre, di soggetti nullafacenti, ozianti e spesso in evidente stato di ebbrezza oltre che di pregiudicati e di soggetti extracomunitari anche dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti;

Considerato che

- ✓ la predetta area è stata individuata come a rischio nel “*patto per Venezia sicura*” sottoscritto nel luglio 2007 con il Ministero dell’Interno, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e la Prefettura di Venezia – U.T.G.;
- ✓ da molti mesi il Questore di Venezia, su conforme indicazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dispone dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Mestre ed in particolare nei tratti, ad essa contigui, di via Piave e di via Trento;
- ✓ la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e i Carabinieri mantengono quotidianamente, nell’ambito dei servizi di prossimità, almeno una pattuglia dedicata esclusivamente al controllo della predetta area;
- ✓ dai riscontri effettuati sia nell’ambito dei servizi ordinari svolti dalle forze di Polizia, statali e locali, sia nell’ambito dei servizi straordinari interforze, trovano conferma le citate segnalazioni evidenziandosi fenomeni di degrado e di allarme sociale consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone stazionanti fuori di alcuni esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande in via Piave e via Trento, le quali consumano in strada bevande alcoliche generando, inoltre, una compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, instaurando, altresì, una potenziale e pericolosa conflittualità con i residenti stessi e gli esercenti di attività produttive della zona, che impongono provvedimenti atti a prevenire i predetti fenomeni;

Considerato, altresì, che il Questore di Venezia, alla luce delle predette risultanze ha già irrogato, ai sensi dell’art. 100, comma 1°, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 “Testo Unico delle Leggi di



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Affari Generali

Pubblica Sicurezza”, la sospensione della licenza di alcuni esercizi di somministrazione alimenti e bevande in via Piave;

Considerato che gli esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande che più si caratterizzano per originare le problematiche sopra esposte sono i seguenti:

- a) Esercizio di vicinato settore alimentare e non alimentare all’insegna “Mini Market Euroland”, sito in Mestre (VE), Via Trento n. 26, “*omissis*”;
- b) Esercizio di vicinato settore alimentare e non alimentare sito in Mestre (VE), Via Trento, 18, “*omissis*”;
- c) Esercizio di somministrazione alimenti e bevande all’insegna “Bar Giardino”, sito in Mestre (VE), via Piave n. 168 “*omissis*”;
- d) Esercizio di somministrazione alimenti e bevande all’insegna “Bar Luisa”, sito in Mestre (VE), via Piave, 138 “*omissis*”;

Ritenuto necessario disporre la limitazione dell’orario di apertura dei predetti esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande tra le ore 8.00 e le ore 19.30 dei giorni feriali in modo che non costituiscano, a causa del prolungamento dell’orario rispetto a quello normalmente praticato dagli altri esercizi commerciali, un polo di attrazione di bevande alcoliche che poi vengono consumate nelle immediate vicinanze dando origine ai fenomeni di degrado e di allarme sociale con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l’art. 2, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscano i fenomeni di violenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### ORDINA

1. i seguenti esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande:
  - a) Esercizio di vicinato settore alimentare e non alimentare all’insegna “Mini Market Euroland”, sito in Mestre (VE), Via Trento n. 26, “*omissis*”;



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Affari Generali

- b) Esercizio di vicinato settore alimentare e non alimentare sito in Mestre (VE), Via Trento, 18, *“omissis”*;
- c) Esercizio di somministrazione alimenti e bevande all’insegna “Bar Giardino”, sito in Mestre (VE), via Piave n. 168 *“omissis”*;
- d) Esercizio di somministrazione alimenti e bevande all’insegna “Bar Luisa”, sito in Mestre (VE), via Piave, 138 *“omissis”*;

sono tenuti a svolgere la propria attività, commerciale o di somministrazione, in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 19.30 dei giorni feriali;

- 2. Il presente provvedimento si applica dalle ore 00.01 di lunedì 13 luglio 2009.
- 3. Copia del presente provvedimento è trasmesso, con immediatezza e preventivamente alla sua esecuzione, al signor Prefetto della Provincia di Venezia;
- 4. Gli Organi di cui all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito INTERNET del Comune di Venezia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli di vizi di legittimità.

**IL SINDACO**  
**- prof. Massimo Cacciari -**  
*Firmato Cacciari*



IL SINDACO

OR/2009/217  
30/03/2009



P.M.

19

COMUNE DI VENEZIA  
N.ro not.: 2009 / 9520 ME  
Del 01-APR-09

Alla ditta

MESTRE-VENEZIA

OGGETTO: anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio sito in MESTRE Via [redacted]

IL SINDACO

Premesso che la ditta [redacted] è titolare dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale sito a MESTRE [redacted] con orario di apertura dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 2,00;

Visto che in data 12/09/2008, a seguito di un controllo effettuato dal corpo di Polizia Municipale, presso l'esercizio situato in Via [redacted] Mestre, alle ore 1,10, il sig. [redacted] gestore/proprietario dell'attività in premessa è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1 del c.p. per gli schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dell'esercizio e dagli strumenti sonori (stereo) lasciati in funzione nel locale ad alto volume, nonostante l'ora tardiva, in modo tale da portare disturbo al riposo delle persone;

Visto che in data 24/01/2009, a seguito di un controllo effettuato dal corpo di Polizia Municipale, presso l'esercizio situato in Via [redacted] Mestre, alle ore 2,45, il sig. [redacted] gestore/proprietario dell'attività in premessa è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1 del c.p. per i rumori provocati dagli avventori dell'esercizio nonostante l'ora tardiva, in modo tale da portare disturbo al riposo delle persone;

Accertato che in data 24/01/2009 a carico del sig. [redacted] quale socio della ditta [redacted] sono stati inoltre elevati rapporti di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 186 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in quanto non effettuava lo sgombero del locale all'ora stabilita e ai sensi dell'art. 6 1° comma della legge regionale 29/2007 in quanto somministrava bevande alcoliche e superalcoliche in orario non consentito;

Visti i ripetuti esposti presentati dai condomini di Via [redacted] in merito al mancato rispetto del riposo delle persone da parte dei gestori del pubblico esercizio in oggetto e contestuale richiesta di anticipare l'orario di chiusura dell'attività in premessa alle ore 23.00;



Visto che nonostante le diffide inviate alla ditta [redacted] con le quali veniva invitata ad esercitare l'attività nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto della quiete ed il riposo dei residenti, la ditta persisteva nell'atteggiamento di disturbo e di violazione in materia di orari di chiusura;

Visto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 45484/04 ha affermato il principio della responsabilità da parte del titolare del pubblico esercizio per il rumore cagionato dagli avventori che si fermano, prima o dopo esservi entrati, al di fuori del locale;

Visto l'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che prevede che il sindaco, salvo quanto disposto dall'art. 54 del T.U.E.L., può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza peraltro applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1 della medesima l.r.;

Ritenuto che nel caso in esame l'interesse pubblico da salvaguardare sia la tranquillità ed il riposo dei residenti del condominio e delle abitazioni circostanti;

ORDINA

L'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio sito in MESTRE – Via [redacted] in ditta a [redacted] alle ore 23.00.

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare ricorso avanti al TAR Veneto entro sessanta giorni dalla data della sua notifica.

IL SINDACO  
Prof. Massimo Cacciari